



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 2018

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e altre disposizioni per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per la prima infanzia, la disabilità e la non autosufficienza

ONOREVOLI SENATORI. - Una politica attiva di sostegno e tutela della famiglia non può prescindere da una contrazione del peso economico sui nuclei familiari derivante da scelte di progetti di vita e di presa in carico, elettivamente al domicilio ma non solo, dei propri componenti non autosufficienti disabili (fisici e psichici) o anziani che siano.

Per queste ragioni si rende necessario includere nel novero dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata quella afferente ai beni e servizi essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei neonati, disabili, anziani e in generale persone non autosufficienti quali a titolo di mero esempio per la prima infanzia: latte in polvere o vegetale, omogeneizzati e pappe, biberon, carrozzine, pannolini, indumenti e calzature da rinnovare frequentemente sia per il cambio stagionale che la crescita rapida che caratterizza il periodo di vita, seggioloni e seggiolini per gli autoveicoli, inclusi i dispositivi anti-abbandono, presidi e ausili, nonché servizi di vario genere e tipo cui è applicata l'aliquota dell'IVA ordinaria.

La direttiva sull'IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) consente agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte e di mantenere aliquote dell'IVA ridotte inferiori al 5 per cento solo se già applicate prima del 1° gennaio 1991.

Attualmente l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, accanto all'aliquota normale del 22 per cento, prevede, nella parte III della tabella A allegata al citato decreto, un'aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione

a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota «super ridotta» del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento dell'emanazione della prima direttiva sull'IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi, elencati nella parte II della medesima tabella A allegata.

L'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha introdotto una nuova parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento, che è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento mentre le disposizioni europee concedono, come detto, la possibilità di mantenere fino a due aliquote dell'IVA ridotte.

La stessa Commissione europea ha presentato delle raccomandazioni specifiche a ciascun Paese e, per quanto riguarda l'Italia, ha raccomandato il miglioramento dei livelli delle prestazioni sociali, in particolare per le famiglie a basso reddito con figli.

Il presente disegno di legge è finalizzato alla riconduzione dell'aliquota dell'IVA al 5 per cento su tutti i prodotti, beni e servizi, destinati non solo alla prima infanzia, ma anche organicamente alla disabilità e alla non autosufficienza, e dunque a tutte le condizioni di oggettiva e soggettiva fragilità a prescindere dall'età e dal determinante sanitario o socio-sanitario originatore del bisogno sociale, socio-sanitario e sanitario espresso senza differenza e/o discriminazione alcuna, secondo i principi fondamen-

tali di cui all'articolo 3, nonché agli articoli 29 e 32 della Costituzione, rilevando che è la caratteristica di essenzialità e necessità all'alimentazione, assistenza e cura di dette categorie di utenti a garantire carattere tipizzato alla consistenza quanti-qualitativa dei prodotti (beni e servizi) agevolati.

Risulta evidente che l'introduzione dell'IVA agevolata ricada favorevolmente a vantaggio non solo del singolo cittadino disabile/fragile e delle famiglie che se ne fanno carico, ma anche nei confronti degli enti (pubblici e privati) che gestiscono servizi accreditati a favore di tali tipologie di utenza sia per quanto riguarda:

- i prodotti a favore dell'ospite (ad esempio: incontinenza, ausili, dispositivi medici, eccetera);

- le attrezzature e i dispositivi necessari per l'appropriata assistenza e cura dell'ospite in struttura o a domicilio (ad esempio: letti attrezzati, materassi antidecubito, eccetera);

- i servizi in genere necessari (ivi compresi i servizi di assistenza e sanificazione).

Dunque, tale disciplina giustifica l'obbligo di tali soggetti beneficiati a praticare pari riduzione derivante dal trattamento fiscale agevolato alle rette applicate agli ospiti.

Conclusivamente, è dovere del legislatore adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale gravante sulle famiglie con bambini, disabili, anziani e in generale fragili non autosufficienti, mettendole in condizione di sostenibilità non solo economica ma di relazione, mutuo aiuto e solidarietà intergenerazionale, privilegiando la presa in carico appropriata al domicilio e valorizzando il supporto della famiglia, quale pilastro cruciale della comunità senza il cui benessere sostanziale, educativo, accuditivo ed etico valoriale non si può avere né sviluppo né autentico rilancio del Sistema paese. E tale regime deve essere applicato anche laddove queste persone vengono assistite in strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate

con una ricaduta immediata per gli utenti in punto di riduzione delle rette.

La previsione di un regime di IVA agevolata per queste categorie di beni e servizi comporta degli oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato valutati, sulla base di prudenziali stime della platea beneficiante, in 500 milioni di euro. Le risorse sono reperite nell'ambito della missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» del programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, attraverso l'utilizzo degli stanziamenti, in via prioritaria, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Il re-indirizzamento di tali risorse è dettato da una scelta di politica strategica di *welfare* che si propone di rivedere l'impianto degli interventi in favore delle fasce più deboli, di concerto con la rivalutazione degli obiettivi di interesse nazionale. Se è vero che il nostro Stato non può rifiutare l'accoglienza che appartiene alla storia e alla tradizione del nostro Paese e dell'Europa tutta, è anche vero che il buon senso che dovrebbe indirizzare le politiche di governo suggerisce di contemperare il dovere dell'accoglienza, senza dimenticare l'obbligo ad un trattamento dignitoso alle persone ospitate, con le risorse necessarie a garantire in casa il sostegno e la dignità ai cittadini, soprattutto quelli che si trovano in condizioni di svantaggio. È doveroso e giusto, dunque, limitare le risorse destinate all'accoglienza ai numeri e al *budget pro capite/pro die* strettamente necessario ad una sussistenza decorosa dei nuovi arrivati, anche in considerazione della media di spesa europea che vede un impegno di risorse nettamente ridotto rispetto a quello del nostro Paese. Il fine che ci si prefigge è quindi quello di aiutare i cittadini italiani e permettere il rilancio di un sistema sociale capace di valorizzare l'importanza della famiglia e della crescita de-

mografica in risposta ad una crisi non solo economica, ma anche valoriale.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 esplicita le finalità che si vogliono perseguire. L'articolo 2 dispone la riduzione dell'aliquota dell'IVA al 5 per cento su tutti i prodotti, beni e servizi destinati alla prima infanzia, alla disabilità e alla non autosufficienza, non solo dell'età geriatrica. Il medesimo articolo stabilisce che un decreto ministeriale individui le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e attrezzature essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei bambini da zero a tre anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, nell'ambito

delle risorse stanziare, ed effettui un coordinamento normativo di natura ricognitiva. L'articolo 3 stabilisce che i gestori debbano operare una riduzione delle rette praticate a carico dell'utente corrispondente al risparmio derivante dall'agevolazione fiscale. L'articolo 4 prevede la relativa copertura finanziaria. L'articolo 5 subordina l'efficacia della proposta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica del profilo di compatibilità delle norme introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro del percorso di presa in carico previsto dai livelli essenziali di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con particolare riguardo agli articoli 22 e 30 del medesimo decreto, e nelle more della ridefinizione a livello europeo della normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), la presente legge si prefigge lo scopo di ridurre al 5 per cento l'aliquota dell'IVA per i beni e i servizi essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei bambini da zero a tre anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, al fine di ridurre la pressione fiscale gravante sulle fasce socialmente ed economicamente più deboli.

Art. 2.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per l'infanzia, la disabilità e la non autosufficienza)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«*1-quater*) pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti,

preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo;

1-quinquies) ausili e attrezzature, indumenti e calzature, strumenti e accessori per autoveicoli, inclusi seggiolini per automobili e dispositivi accessori anti-abbandono per i bambini in auto, seggioloni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili;

1-sexies) beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili;

1-septies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona, sia presso il domicilio sia in struttura sanitaria e socio-sanitaria accreditata, in condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomie), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipologia, siringhe, dispositivi per fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (tra cui vescicali a permanenza), sacche raccogli-urina, guanti (compresi d.p.i.), deflussori, medicazioni generali, garze e monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

1-octies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia in struttura sanitaria e socio-sanitaria ac-

creditata, ivi compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

l-novies) servizi necessari di cura e protezione (ivi compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione), anche presso il domicilio»;

b) alla tabella A, parte III:

1) il numero 65 è sostituito dal seguente:

«65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao anche in misura inferiore al 50 per cento in peso»;

2) il numero 78 è sostituito dal seguente:

«78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 4, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e attrezzature essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei bambini da zero a tre anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le agevolazioni vigenti in materia.

Art. 3.

(Contenimento delle rette delle strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti)

1. A decorrere dalla data in cui le disposizioni di cui all'articolo 2 assumono effica-

cia ai sensi dell'articolo 5, le strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti applicano una riduzione delle rette praticate a carico dell'utente corrispondente al risparmio derivante dall'agevolazione fiscale fruita ai sensi della presente legge.

2. Nell'assolvimento degli obblighi di cui articolo 30 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, le regioni regolano la messa a contratto degli erogatori dei trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera e verificano che gli stessi erogatori assolvano all'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo mediante controllo da parte dei nuclei operativi attivati da ogni singola regione.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», dello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per i beni e i servizi essenziali per l'infanzia, la disabilità e la non autosufficienza, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalla razionalizzazione dei servizi di accoglienza, accertate annual-

mente, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

€ 1,00